

PN FEAMPA 2021/2027

Strategia di Sviluppo Locale GALPA Costa Emilia Romagna

AZIONE 2.C.2. "Sostenere progetti di trasformazione e commercializzazione dei prodotti locali della pesca e dell'acquacoltura"

Codice Intervento 331214 - Operazioni 7, 9, 15, 16, 18, 19, 20, 66

AVVISO PUBBLICO

Annualità 2025

SCHEDA AZIONE 2.C.2

PRIORITA' 3

OBIETTIVO SPECIFICO 2.C

Sostenere processi di filiera e promuovere la commercializzazione, della qualità e del valore aggiunto dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, nonché della trasformazione di questi prodotti

Approvazione CD FLAG GALPA CER del 11 settembre 2025 e ss.mm. e ii.

Azione 2.C.2 Sostenere progetti di trasformazione e commercializzazione dei prodotti locali della pesca e dell'acquacoltura

Obiettivo specifico	Obiettivo 2.C: Sostenere processi di filiera e promuovere la commercializzazione, della qualità e del valore aggiunto dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, nonché della trasformazione di questi prodotti
Azione: inserire codice	Az. 2.C.2 Sostenere progetti di trasformazione e commercializzazione dei prodotti locali della pesca e dell'acquacoltura
Finalità dell'Azione	Descrivere la finalità dell'Azione La finalità dell'Azione 2.C.2 Sostenere progetti di trasformazione e commercializzazione dei prodotti locali della pesca e dell'acquacoltura, attraverso il sostegno alle attività di trasformazione e commercializzazione dei prodotti locali della pesca e dell'acquacoltura, al fine di incrementare il valore aggiunto delle produzioni e integrare i prodotti della pesca e dell'acquacoltura al turismo. Con l'obiettivo di uno sviluppo dell'intero contesto sociale ed economico costiero, le attività di promozione e commercializzazione dei prodotti ittici dovranno essere realizzate unitamente alla diffusione della conoscenza delle opportunità e peculiarità turistiche offerte dalla Costa dell'Emilia-Romagna.
Modalità di attuazione	Indicare la modalità di attuazione dell'Azione A REGIA/BANDO
Area territoriale di attuazione	Indicare l'area territoriale di attuazione COSTA DELL'EMILIA-ROMAGNA – AREA GALPA
Interventi ammissibili	Indicare gli interventi ammissibili • Adozione di processi di certificazione • Sviluppo di un marchio dell'Unione di qualità ecologica (ecolabel) per i prodotti della pesca e dell'acquacoltura e/o registrazione di marchi • Introduzione di tecniche di innovazione di processo, di prodotto, e ai fini della tracciabilità • Sviluppo di processi commerciali favorendo l'accesso a nuovi mercati e a individuare migliori condizioni di commercializzazione; • Organizzazione e partecipazione ad eventi e fiere per la presentazione, promozione e commercializzazione dei prodotti unitamente ad iniziative rivolte alla promozione delle eccellenze turistiche e culturali delle marinerie della costa dell'Emilia-Romagna (ad es. tramite la realizzazione di folder turistici, ovvero riportando nelle etichette immagini del patrimonio culturale, ambientale e turistico della costa dell'ER, catalogo delle eccellenze dei prodotti ittici della Costa ER, ecc.). • Progetti di trasformazione di catture non destinabili al consumo umano favorendo anche iniziative di economia circolare; • Dotazioni di attrezzature funzionali al processo di conservazione del prodotto (es. macchina del ghiaccio); • Dotazione e attrezzature funzionali alla trasformazione dei prodotti locali per ottenere prodotti di alta gamma (surgelati, piatti pronti, ecc.), compreso il packaging. Le tipologia di intervento sono collegate alle operazioni di cui alla seguente Disposizioni Attuativa degli Interventi (DAI) del PO FEAMPA 2021-2027-Italia: DAI 222402 Promozione di condizioni favorevoli a settori della pesca, dell'acquacoltura e della trasformazione economicamente redditizi competitivi e attraenti", tramite l'attuazione di azioni che afferiscono alle seguenti operazioni:

07- INVESTIMENTI PER MIGLIORARE LA TRACCIABILITÀ -

L'operazione contribuisce a migliorare la tracciabilità dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura dal momento dello sbarco, o della raccolta nel caso dell'acquacoltura, al prodotto trasformato ed al consumo (es: movimentazione, trattamento, lavorazione). Sono ammissibili investimenti per sistemi informatici relativi allo sviluppo della tracciabilità (es: servizi e tecnologie software, portali web, applicazioni per dispositivi mobile, lettori scanner integrati ecc).

09- ATTIVITÀ DI MARKETING

L'operazione sostiene investimenti in attività di marketing e di pianificazione strategica delle attività di impresa finalizzate a supportare la promozione dell'azienda ed i suoi prodotti (es: miglioramento delle strategie di posizionamento commerciale e promozionali, creazione di opportunità di vendita, azioni di branding), il miglioramento dell'immagine dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, e se del caso lo sviluppo di un marchio dell'Unione di qualità ecologica (ecolabel) per i prodotti della pesca e dell'acquacoltura, l'attuazione di misure di cui all'art. 8 e 15 del Reg. (UE) n.1379/2013.

15- Eventi

L'operazione sostiene la realizzazione o la partecipazione a campagne di comunicazione e promozione regionali, nazionali o transnazionali per sensibilizzare il pubblico sui prodotti della pesca e dell'acquacoltura sostenibili (conferenze, simposi, eventi di marketing, altre tipologie di eventi). Le iniziative non sono orientate verso denominazioni commerciali.

16- Sensibilizzazione, comunicazione al grande pubblico

L'operazione sostiene strumenti per favorire il dialogo ed il confronto mediante campagne di sensibilizzazione rivolte ai consumatori ed al grande pubblico in generale (es: scuole, turisti) quali: fiere, convegni, seminari, workshop, tavole rotonde, show cooking, percorsi di degustazione anche in abbinamento ad altri prodotti agroalimentari, laboratori formativi gastronomici sui prodotti della pesca e dell'acquacoltura (es. corsi di cucina); attività ludico-didattiche e campagne di sensibilizzazione sui prodotti della pesca e dell'acquacoltura sostenibili, nonché sul consumo consapevole dei prodotti ittici, eventi B2B e B2C per favorire la commercializzazione diretta dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, con particolare riferimento alla pesca costiera artigianale.

18-SVILUPPO DELL'INNOVAZIONE DI MARKETING-

L'innovazione di marketing è incentrata su iniziative innovative volte alla identificazione o all'applicazione di nuove idee utili per trovare soluzioni a problemi di marketing, nonché allo sviluppo di nuove strategie commerciali finalizzate a migliorare la competitività delle imprese (es: identificare e sviluppare nuovi mercati per specie che attualmente hanno un valore di mercato nullo o basso, rispondere all'esigenza di soddisfare le nuove esigenze del mercato come le vendite biologiche o la registrazione dei marchi). L'operazione deve essere realizzata direttamente dall'organismo scientifico o tecnico ovvero in collaborazione con esso. L'organismo scientifico tecnico ne convalida direttamente i risultati che devono essere adeguatamente pubblicizzati dal beneficiario.

19-SVILUPPO DELL'INNOVAZIONE DI PROCESSO

L'innovazione di processo è incentrata su iniziative innovative volte alla identificazione o all'applicazione di nuove idee utili al miglioramento dei processi aziendali (es: modifiche o miglioramenti, nuove impostazioni o rinnovamento dei sistemi organizzativi, dei processi operativi, e dei processi di supporto alle attività aziendali). L'operazione si concentra su "come" eseguire le attività aziendali per migliorarne i processi produttivi. È incoraggiata la cooperazione fra esperti scientifici e imprese del settore.

L'operazione deve essere realizzata direttamente da un Organismo scientifico o tecnico o in collaborazione con un Organismo scientifico o tecnico. L'organismo scientifico tecnico ne convalida direttamente i risultati che devono essere adeguatamente pubblicizzati dal beneficiario.

20-SVILUPPO DELL'INNOVAZIONE DI PRODOTTO

Iniziative innovative volte alla identificazione o all'applicazione di nuove idee utili per trovare soluzioni a problematiche relative ai prodotti (sviluppare e diversificare in nuovi prodotti,

	aggiungere valore ai prodotti, migliorare le apparecchiature di lavorazione, gli imballaggi, la conservazione dei prodotti). L'operazione deve essere realizzata direttamente da un Organismo scientifico o tecnico o in collaborazione con un Organismo scientifico o tecnico. L'organismo scientifico tecnico ne convalida direttamente i risultati che devono essere adeguatamente pubblicizzati dal beneficiario. 66- ALTRO (ECONOMICO) – MIGLIORAMENTO DELLE PERFORMANCE AZIENDALI L'operazione è finalizzata a migliorare le performance aziendali attraverso investimenti finalizzati a: a) promuovere il valore aggiunto e la qualità dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura favorendo: i. la domanda di registrazione di un determinato prodotto e l'adeguamento degli operatori interessati ai pertinenti requisiti di conformità e certificazione a norma del Reg. (UE) n. 1151/2012; ii. la certificazione e la promozione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura sostenibili, compresi i prodotti della pesca costiera artigianale, e dei metodi di trasformazione rispettosi dell'ambiente; iii. la commercializzazione diretta dei prodotti della pesca da parte dei pescatori dediti alla pesca costiera artigianale, alla pesca delle specie migratorie e alla pesca a piedi o dei produttori del settore dell'acquacoltura; iv. la presentazione e l'imballaggio dei prodotti; b) trovare nuovi mercati e migliorare le condizioni per l'immissione sul mercato dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, tra cui: i. specie con un potenziale di mercato; ii. catture indesiderate di stock commerciali sbarcate conformemente alle misure tecniche, all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013 e all'articolo 8, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 1379/2013; iii. prodotti della pesca e dell'acquacoltura ottenuti utilizzando metodi che presentano un impatto limitato sull'ambiente o prodotti dell'acquacoltura biologica ai sensi del Reg. (UE) 2018/848; c) redigere contratti-tipo per le PMI compatibili con il diritto dell'Unione. <i>Con riferimento alle tipologie di costi ammissibili relative alle operazioni 09, 15 e 16, si rinvia alle "Linee guida sui costi ammissibili per informazione e comunicazione per determinate operazioni a valere sul FEAMPA 2021-2027", Ottobre 2023, approvate dal MASAF, con il Decreto direttoriale n. 2023-0566213 del 12 ottobre 2023 – par. 4 Tipologie di costi ammissibili</i>
Soggetti ammissibili a finanziamento	SOGGETTI AMMISSIBILI A COFINANZIAMENTO E CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA' A) Micro e PMI, come definite nell'Allegato alla Raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE, di pescatori in forma singola o associata o imprese acquicole singole o associate, comprese cooperative ed altre forme di aggregazione, inclusi armatori di imbarcazioni da pesca per le operazioni codice: <u>07, 09, 18, 19, 20, 66.</u> Le operazioni di codice <u>18, 19, 20</u> devono essere realizzate in collaborazione con Organismi scientifici/tecnici iscritti nell'Anagrafe Nazionale delle Ricerche. B) Associazioni ed Organizzazioni dei settori della pesca e dell'acquacoltura riconosciute dallo Stato membro di cui all'art. 2, lettere a) b) c) del Decreto Ministeriale n. 56720 del 7 febbraio 2022 ; compresi eventuali uffici provinciali e regionali per le operazioni codice: <u>15,16, 18, 19, 20.</u> Le operazioni di codice <u>18, 19, 20</u> dovranno essere realizzate con la collaborazione di Organismi scientifici/tecnici iscritti nell'Anagrafe Nazionale delle Ricerche.

	C) Organizzazioni di produttori e loro Associazioni riconosciute ai sensi del Reg. (UE) n. 1379/2013, per le operazioni codice: <u>07, 09, 15,16, 18, 19, 20, 66.</u> Le operazioni di codice <u>18, 19, 20</u> devono essere realizzate in collaborazione con Organismi scientifici/tecnici iscritti nell'Anagrafe Nazionale delle Ricerche. <i>I soggetti richiedenti di cui alle lettere a), b) e c) dovranno necessariamente attivare una collaborazione con un organismo scientifico o tecnico iscritti nell'Anagrafe Nazionale delle Ricerche nella realizzazione delle operazioni 18,19 e 20 nell'area del GALPA della Costa dell'Emilia-Romagna al fine di validarne i risultati e garantire la divulgazione collettiva dei risultati.</i> <i>I soggetti per concludere la collaborazione con l'organismo scientifico devono effettuare, in relazione alle attività di progetto, un'indagine di mercato, nel rispetto della congruità delle spese ammissibili come specificato al successivo Par. 9.2, che preveda la presentazione di almeno n.3 preventivi corredati da una relazione tecnica che ne motivi la scelta.</i>
Tipologia di spese ammissibili	a) Spese di personale b) Acquisizione di beni e servizi c) Imposta sul valore aggiunto se rappresenta un costo d) Spese generali e) Ammortamento Le indicazioni in materia di spese ammissibili sono contenute nelle Linee Guida per l'ammissibilità delle spese del PN FEAMPA 2021-2027 approvate dal Tavolo Istituzionale e con Decreto n. 112481 del 07/03/2024 dell'AdG PN FEAMPA 2021-2027. Per tutto quanto non riportato in dette linee guida si fa riferimento al Decreto del Presidente della Repubblica (DPR) 10 marzo 2025, n. 66, recante i criteri sull'ammissibilità della spesa per i programmi cofinanziati dai fondi per la politica di coesione e dagli altri fondi europei a gestione concorrente di cui al Regolamento (UE) 2021/1060 per il periodo di programmazione 2021/2027. Con riferimento alle spese ammissibili relative alle operazioni 09, 15 e 16, si rinvia alle "Linee guida sui costi ammissibili per informazione e comunicazione per determinate operazioni a valere sul FEAMPA 2021-2027", Ottobre 2023, approvate dal MASAF, con il Decreto direttoriale n. 2023-0566213 del 12 ottobre 2023 – par. 5 Spese ammissibili Le spese per investimento (spese in conto capitale) non potranno superare il 30% della spesa ammissibile.
Principi per la definizione dei criteri di selezione	Criteri trasversali Criteri specifici del richiedente Criteri qualitativi della proposta progettuale Criteri specifici delle operazioni attivate
Prodotti e risultati attesi	<i>n.3 progetti</i>
Aiuti di Stato	<u>NON SONO AIUTI DI STATO</u> ESSENDO AZIONI COLLEGATE ALLA PESCA E ACQUACOLTURA
Spesa prevista	<i>Importo totale in euro previsto per la realizzazione dell'azione. € 300.000,00 –</i>
Entità dell'aiuto e importi minimo e massimo degli interventi	Contributo a fondo perduto massimo 100% (*) Importo minimo di spesa ammissibile : € 20.000,00 Importo massimo di spesa ammissibile: € 60.000,00
Quando dovranno aver luogo le azioni e in quale ordine	Apertura bando : 19 dicembre 2025 Termine per la presentazione dei progetti : 03 marzo 2026 ore 18.00 Termine di realizzazione dei progetti : ENTRO 12 MESI DALLA CONCESSIONE

Soggetto Responsabile dell'attuazione	GALPA COSTA DELL'EMILIA-ROMAGNA

(*) Intensità dell'aiuto applicabili all'intervento Le aliquote massime dell'intervento pubblico sono riportate nell'Allegato III "ALIQUOTE MASSIME SPECIFICHE DI INTENSITÀ DI AIUTO IN REGIME DI GESTIONE CONCORRENTE" del Reg. (UE) 2021/1139.

1. L'aliquota massima del contributo pubblico erogato ai beneficiari è pari al **50%** della spesa totale ammissibile al beneficio.

2. In deroga al punto 1. aliquote massime specifiche di intensità di aiuto sono riportate nella Tabella di seguito riportata

NR RIGA (ALLEGATO III del Reg. (UE) 2021/1139)	CATEGORIA SPECIFICA DI OPERAZIONE	CONTRIBUTO PUBBLICO (% SPESA AMMESSA)
7	Operazioni connesse alla piccola pesca costiera	100
14	Operazioni che soddisfano tutti i criteri seguenti: (i)interesse collettivo; (ii)beneficiario collettivo; (iii) elementi innovativi oppure pubblico accesso garantito ai loro risultati	100
15	Operazioni attuate da organizzazioni di produttori, associazioni di organizzazioni di produttori o organismi interprofessionali	75
17	Operazioni di sostegno all'acquacoltura sostenibile attuate dalle Pmi	60
18	Operazioni a sostegno di prodotti, processi o attrezzature innovativi nel settore della pesca, dell'acquacoltura e della trasformazione	75
19	Operazioni attuate da organizzazioni di pescatori o altri beneficiari collettivi	60

Nel caso in cui ricorrano più condizioni di cui alle righe 7, 14, 15, 17,18 e 19 della Tabella di cui sopra, si applica l'aliquota massima di intensità di aiuto, così come previsto all'art.41 del Reg. (UE) 2021/1139.